

GL 0HUFROHGu PDU]R

Sommario Rassegna Stampa

| Pagina | Testata | Data | Titolo | Pag. |
|---|---------------------|-------------|---|-------------|
| Rubrica Infrastrutture e costruzioni | | | | |
| 1 | Il Sole 24 Ore | 03/03/2021 | <i>GIOVANNINI: OPERE DEL RECOVERY CON I COMMISSARI (G.Santilli)</i> | 3 |
| Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici | | | | |
| 1 | Il Sole 24 Ore | 03/03/2021 | <i>CONDOMINIO COSI' L'ORDINE DEL GIORNO PER LE ASSEMBLEE SUL SUPERBONUS (P.Bosso)</i> | 5 |
| 1 | Italia Oggi | 03/03/2021 | <i>OK ALLA SOSTITUZIONE DEL CAPPOTTO SENZA GLI IMPIANTI (F.Poggiani)</i> | 7 |
| 34 | Italia Oggi | 03/03/2021 | <i>NIENTE SISMABONUS PER TARDIVA PRESENTAZIONE ASSEVERAZIONE</i> | 8 |
| Rubrica Previdenza professionisti | | | | |
| 1 | Italia Oggi | 03/03/2021 | <i>SPENDING REVIEW, BEFFATE LE CASSE DEI LIBERI PROFESSIONISTI (S.D'alessio)</i> | 9 |
| Rubrica Lavoro | | | | |
| 7 | Il Sole 24 Ore | 03/03/2021 | <i>AI SINDACI SERVONO 60MILA PERSONE IN PIU' (G.Trovati)</i> | 10 |
| Rubrica Politica | | | | |
| 39 | Italia Oggi | 03/03/2021 | <i>RECOVERY PLAN PER LO SVILUPPO. ALT ALLA PANDEMIA STATALISTA</i> | 11 |
| Rubrica UE | | | | |
| 28 | Corriere della Sera | 03/03/2021 | <i>LA CORTE: BANCHE, SUGLI AIUTI DI STATO DECISIONE SBAGLIATA DELL'ANTITRUST UE (F.Massaro)</i> | 12 |
| Rubrica Fisco | | | | |
| 39 | Italia Oggi | 03/03/2021 | <i>QUEL FISCO NEMICO DEL MATTONE</i> | 13 |
| Rubrica Fondi pubblici | | | | |
| 7 | Il Sole 24 Ore | 03/03/2021 | <i>FONDI UE IN ATTESA DELL'ACCORDO MENO PROGRAMMI PER SPENDERE (C.Fotina)</i> | 14 |

Giovannini: opere del Recovery con i commissari

IL PIANO ITALIANO

Il ministro: subito lo sblocco di 58 opere, poi impegnati a velocizzare le procedure

Il Governo è «fortemente impegnato a mettere in campo tutte le azioni possibili per velocizzare le procedure» di realizzazione delle opere pubbliche. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in audizio-

ne sulla lista delle 58 opere da realizzare tramite commissari straordinari. Il ministro ha spiegato che il ricorso ai commissari sarà anche lo strumento usato per le opere finanziate dal Recovery plan. Le 58 opere sono finanziate complessivamente per 65-70 miliardi: 22 miliardi andranno per opere al Nord, 18 miliardi al Centro e 27 miliardi per il Sud. Giovannini ha fatto anche riferimento al lavoro sul Recovery: «Non escluse riallocazioni di risorse fra le diverse missioni». Riscrittura in profondità, quindi. **Giorgio Santilli** — a pag. 7



Giovanni Sabatini. L'utilizzo delle risorse del Recovery Plan «dovrà assicurare la sostenibilità anche nel medio periodo del debito pubblico e mettere in prospettiva il rapporto debito/Pil su un sentiero di riduzione». È quanto ha detto il direttore generale dell'Abi



Enrico Giovannini. «L'elemento di rapidità ci consente di dare lavoro il prima possibile a persone che lo stanno cercando disperatamente e ne hanno bisogno». È l'appello del ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili



Carlo Bonomi. La massima priorità è vaccinare ma si deve anche procedere rapidamente con le riforme, a partire dal lavoro. Lo afferma il presidente di Confindustria in un'intervista all'Handelsblatt: «Altrimenti il blocco dei licenziamenti si trasforma in un blocco delle assunzioni».

Bonomi propone quindi di non prorogare il blocco ma di prevedere un allungamento del congedo di maternità. «Gli imprenditori - aggiunge - hanno formulato molte proposte che potrebbero far progredire il Paese». Riforme urgenti: lavoro, giustizia, fisco, pubblica amministrazione

Rilancio delle infrastrutture. Il governo punta a velocizzare le procedure



«Infrastrutture, commissari anche per le opere del Recovery»

Giovannini in audizione. Il ministro: «Subito lo sblocco di 70 miliardi per chi ha bisogno di lavoro» Poi, un secondo elenco e «velocizzare le procedure». Per il Pnrr «riallocazioni di fondi fra missioni»

Giorgio Santilli
 ROMA

Avanti tutta con i commissari straordinari per le opere pubbliche. Non solo per i primi 58 interventi che valgono 65-70 miliardi già indicate nel primo elenco su cui deve pronunciarsi a giorni il Parlamento e su cui c'è l'urgenza «per dare con la massima rapidità lavoro a chi ne ha bisogno», ma anche per un secondo elenco da preparare entro il 30 aprile. Servono, però, anche altre misure «per velocizzare le procedure», i commissari non bastano. E sul Recovery Plan solo un guizzo: «Non sono escluse riallocazioni di risorse fra le diverse missioni in funzione della fattibilità dei diversi progetti». Una riscrittura profonda, quindi.

Alla sua prima uscita parlamentare, il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, offre numerose indicazioni del percorso che intende seguire per velocizzare le opere strategiche. Soprattutto quelle del Recovery Plan. Conferma la lista delle 58 opere da commissariare mandata in Parlamento da Paola De Micheli e Giuseppe Conte, ma - alle nuove forze di maggioranza, Lega e Forza Italia, che chiedono «discontinuità», e alle Regioni scontente per il metodo seguito finora - promette una nuova infornata di commissari con una seconda lista da varare entro il 30 giugno, come previsto dal de-

creto legge semplificazioni. «Per arrivare in tempo a firmare il Dpcm a quella scadenza - dice il ministro - il mio ministero dovrà preparare l'elenco già al 30 aprile, proprio mentre invieremo a Bruxelles il Piano nazionale di ripresa e resilienza».

L'accostamento fra commissari e Recovery Plan è tutt'altro che fortuito visto che in altri passaggi dell'audizione, Giovannini ricorda che «nomineremo i commissari soprattutto per le opere strategiche che fanno parte del Pnrr e dell'allegato infrastrutture al Def d'avanzare sempre ad aprile».

Il ministro ammette l'esigenza di rafforzare il legame fra opere commissariate e disegno strategico complessivo nonostante elenchi puntigliosamente le opere del primo elenco già inserite nel Def 2020 e nel Pnrr. Il leghista Edoardo Rixi giura lealtà alla maggioranza e al governo, nonostante le sfasature della lista, ma incalza pungente: «Ci sarebbe piaciuta una riflessione sui corridoi europei». Dà comunque tempo al ministro per rimediare al caos e ai buchi degli ultimi mesi del governo Conte 2, anche in questo campo. È il difficile esercizio di equilibrio fra continuità e discontinuità, prova che il ministro supera abilmente.

Giovannini incassa infatti un sostanziale via libera sul parere delle commissioni e rassicura che rimedierà con la seconda lista, anche nel rapporto con le Regioni. «Ho già incontrato Bonaccini», rivela a questo proposito. Sottolinea che si

tratterà di interlocuzione, «non di concerto». E propone a tutti uno scambio «non tecnico, ma politico»: chiudiamo in fretta questo primo elenco e poi andremo avanti con maggiore collaborazione. E «rapidità»: parola che echeggia numerose volte. Solo su un'opera del primo elenco fa eccezione: la strada Ragusana per cui una convenzione e una delibera Cipe impegnavano il governo a nominare commissario il presidente della regione siciliana, Musumeci. Le opere della lista scendono dalle iniziali 59 a 58. Difende invece i commissari che hanno procedimenti giudiziari in corso per attività inerenti alle loro funzioni.

Sul Recovery, quello del ministro è solo un lampo quando fa capire che sarà possibile uno spostamento di risorse da una missione all'altra: riscrittura profonda, se intacca anche i pilastri della ripartizione di risorse fra missioni. Torna invece varie volte sul tema della velocizzazione delle procedure: si ai commissari, ma non bastano. «Il ministero è impegnato a stimolare tutte le azioni possibili, interne al ministero ma anche in altre amministrazioni, che consentano di velocizzare procedure che fino ad adesso non sono state attuate nei tempi previsti». Anche qui Giovannini fa capire che ha già cominciato a lavorare. Per esempio quando dice di aver incontrato i ministri Cingolani e Franceschini per rimediare alle lentezze delle Via/Vas e delle autorizzazioni che fanno capo al ministero della Cultura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La prima lista di 58 opere da commissariare per 65-70 miliardi di euro non si tocca, subito il secondo decreto con ulteriori interventi



Condominio Così l'ordine del giorno per le assemblee sul superbonus

Pier Paolo Bosso — a pag. 27

Prima assemblea per il superbonus, nell'odg anche la nomina dei tecnici

IN CONDOMINIO

La convocazione va fatta subito, senza aspettare sollecitazioni dai condòmini

Vanno previsti i temi come cessione del credito, spese tecniche e verifiche edilizie

Pier Paolo Bosso

L'amministratore di condominio dovrebbe convocare una prima assemblea condominiale per affrontare l'argomento del superbonus del 110%, del sismabonus (se la zona rientra in tale agevolazione), degli eventuali altri bonus, per il dovere che ha di informare i condòmini su convenienza ed opportunità dei lavori.

Emerge, invece, che molti condòmini devono sollecitare l'amministratore affinché porti l'argomento in assemblea, in quanto spesso accade che, sentiti alcuni e riscontrato che sussiste qualche problema edilizio (spesso verande abusive), qualche diffidenza e timore, per non turbare gli equilibri condominiali, l'amministratore tende a soprassedere.

Anticipare le richieste

È un atteggiamento sbagliato ed è

meglio, al contrario, anticipare tali richieste, prima che giungano i solleciti dei singoli condòmini che invece credono molto in questa possibilità di riqualificare gli immobili nelle parti comuni e nei singoli appartamenti.

Giusto valutare il grado di interesse di tutti sull'argomento e le maggioranze che si formano, visto che i tempi per finire i lavori non sono così lunghi. Ogni decisione dovrà e potrà venire presa solo dall'assemblea e non dall'amministratore, in quanto i beneficiari delle detrazioni fiscali sono i singoli condòmini - pro quota millesimale - per i lavori "trainanti" su parti comuni (cappotti, coibentazioni, riqualificazione degli impianti di riscaldamento, impianti fotovoltaici eccetera) e singolarmente per beneficiare dei vantaggi fiscali per gli interventi "trainati" nelle singole unità immobiliari, come il cambio degli infissi o delle caldaie individuali se in presenza di riscaldamento autonomo.

Il contenuto

L'ordine del giorno della prima assemblea dovrebbe prevedere una relazione, da parte dell'amministratore, delle normative intervenute, dei possibili lavori, delle possibilità offerte dalla eventuale cessione del credito e dallo sconto in fattura. Altro punto dovrebbe prevedere l'eventuale affidamento di un incarico

co a tecnici o pool di tecnici per verificare la "regolarità urbanistica" delle parti comuni, per non mettere a rischio, anche in futuro - durante i controlli dell'agenzia Entrate - le detrazioni fiscali ed i benefici del 110%.

Per guadagnare tempo, si potrebbe prevedere, deliberandolo, che - in caso di riscontro positivo sulla verifica urbanistica -, l'incarico prosegua direttamente con lo "studio di fattibilità" degli interventi, con impegno a riferirne l'esito in una successiva assemblea. Prima di deliberare bisognerebbe esaminare le condizioni e i preventivi proposti dai tecnici.

Molti lavorano appoggiandosi a general contractor o imprese, e offrono di far rientrare queste prestazioni (quantomeno lo studio di fattibilità) nelle spese tecniche rientranti nelle somme rimborsabili nella procedura del 110% e, quindi, senza costi. L'amministratore dovrà anche illustrare l'attività straordinaria che lui dovrà svolgere nel corso dei lavori e la richiesta del suo compenso straordinario, in relazione alle varie fasi.

L'ordine del giorno dovrà anche prevedere la nomina di eventuali consulenti (anche legali) a tutela del condominio, dei condòmini e dell'amministratore e la determinazione del loro compenso, valutando se potrà rientrare nelle spese detraibili fiscalmente. Oltre al solito punto delle varie ed eventuali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUOTIDIANO
DEL CONDOMINIO



ECOBONUS
Colonnine di ricarica
a norma di sicurezza

Il punto di ricarica deve essere conforme agli standard tecnici e di sicurezza e l'installazione deve essere effettuata da un installatore abilitato, che deve rilasciare un certificato di conformità dell'impianto e del suo funzionamento secondo le norme.

— **Michele Orefice**

Il testo integrale dell'articolo su:
quotidianocondominio.ilssole24ore.com



IL MIO
110%
QUOTIDIANO

**Ok alla
sostituzione
del cappotto
senza gli
impianti**

Poggiani a pag. 34

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Per l'intervento della sostituzione del cappotto non è necessaria la sostituzione di nessun impianto. Si tratta di un intervento trainante e la sostituzione dell'impianto preesistente è richiesta soltanto per gli interventi relativi alla climatizzazione. L'Agenzia delle entrate, con la più recente risposta (n. 121/2021) ha innescato una incertezza applicativa, stante la complessa articolazione del quesito posto che richiedeva le precisazioni su numerosi punti. Infatti, nella risposta si afferma che, per complessi immobiliari privi di impianti di riscaldamento, le spese per gli interventi di efficientamento energetico non possono essere ammesse alla detrazione del 110%. Il quesito appare formulato male giacché si parla di ecobonus, di cui all'art. 14 del dl 63/2013, citando anche la realizzazione del «cappotto esterno», con miglioramento di due classi energetiche. Nella risposta l'Agenzia, innescata dal contribuente, precisa che «in relazione ai quesiti sub 2) 3) 4) 5) e 6) si fa presente che, in base a quanto sopra chiarito e in considerazione del fatto che il complesso immobiliare oggetto dell'intervento è costituito da due unità collabenti, prive di impianto di riscaldamento (così come dichiarato dallo stesso istante), le spese per gli interventi di efficientamento energetico non possono essere ammesse, al superbonus». Preliminarmente, si ricorda che l'intervento sul cappotto, di cui alla lettera a), comma 1 dell'art. 119 del dl

34/2020 è distinto dall'intervento di sostituzione dell'impianto di climatizzazione, di cui alle lettere b) e c), comma 1 dell'art. 119 e, come più volte indicato, anche dalle varie risposte dell'Agenzia e dell'Enea, solo per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione (condominiale o sull'unifamiliare) deve essere presente un impianto funzionante o almeno riattivabile con una semplice manutenzione, a prescindere dalla qualità del vettore. Purtroppo, se troppo articolati o formulati male, gli interpellati possono aggiungere incertezza alla complessità delle disposizioni introdotte ma, recuperando altro documento di prassi (circ. 24/E/2020) è possibile individuare quali sono gli interventi trainanti e quelli trainati, prendendo atto che l'intervento relativo al cappotto e quello relativo alla climatizzazione sono entrambi trainanti e distinti. Pare evidente, quindi, che il passaggio inserito nella risposta all'interpello appalesa una condizione ulteriore ma non rilevabile dalle disposizioni vigenti e richiamate, peraltro in una fase interpretativa, giacché per i tre interventi trainanti di efficientamento, di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 119 (cui si aggiunge quello relativo agli interventi antisismici, di cui al comma 4) le condizioni sono ben esplicitate. Infatti, nel caso di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate (cappotto termico), è necessario l'utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare dell'11/10/2017 dovendo intervenire sulle superfici che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, mentre per tutti gli interventi di miglioramento energetico si richiede il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del dl 63/2013, garantendo il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, con la conseguente necessaria redazione dell'attestato di prestazione energetica (Ape), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico. Per i soli interventi sulle parti comuni degli edifici e sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, per la sostituzione dell'impianto termico, è necessario che l'impianto termico esista e abbia le caratteristiche individuate dalla lettera l-trices), comma 1, art. 2 del dlgs. 192/2005 (come modificato dal dlgs 48/2020) che lo definisce. Pertanto, come indicato dalla norma di rango primario (art. 119), mentre per i due interventi di cui alle lettere b) e c), del

comma 1 dell'art. 119 è necessaria la presenza dell'impianto termico, per l'intervento di isolamento termico questo requisito non è stato previsto e, quindi, non è richiesto, con la conseguenza che la risposta all'interpello si deve intendere relativa soltanto agli interventi sulla climatizzazione, di cui alle lettere b) e c) del comma, dovendo tenere ulteriormente presente che, in presenza di edifici collabenti (F/2), lo stesso impianto fisso può risultare anche non funzionante e che, in linea di principio, può trattarsi di un camino o di stufa a pallet, stante il fatto che non è importante quale sia il vettore energetico.

— Riproduzione riservata —

Si tratta di un intervento trainante. Diverso è il caso dei lavori sulla climatizzazione

Sostituzione cappotto col 110%

Non necessaria la presenza dell'impianto termico

IL MIO 110% RISPONDE

Niente sismabonus per tardiva presentazione asseverazione

VILLETTA ALLACCIATA AL TELERISCALDAMENTO

Quesito

Abito in una villetta a schiera allacciata al sistema di teleriscaldamento gestito da un supercondominio. È possibile qualificare l'immobile come funzionalmente indipendente ai fini della fruizione delle agevolazioni Superbonus?

A.D.

Risposta

Come noto, tra gli immobili agevolabili secondo le previsioni del dl Rilancio vi sono le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che sono funzionalmente indipendenti e dispongono di uno o più accessi autonomi dall'esterno. A norma dell'art. 119, comma 1-bis, dl Rilancio una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale. Con la circolare n. 30/E/2020 l'agenzia delle entrate ha positivamente riscontrato il requisito dell'indipendenza funzionale anche nell'ipotesi di allaccio al sistema di teleriscaldamento. In particolare, l'agenzia delle entrate ha ricondotto alla nozione di «rete di teleriscaldamento» qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria. Pertanto, poiché l'allaccio alla rete di teleriscaldamento consente la fornitura del servizio per il tramite di un'infrastruttura, analogamente a quanto avviene per la fornitura di energia elettrica, gas e/o acqua, ha concluso nel senso che l'allaccio al sistema di teleriscaldamento configura una installazione ad uso esclusivo che consente, al ricorrere degli altri presupposti previsti dalle disposizioni agevolative, di qualificare l'immobile come «fun-

zionalmente indipendente». **ASSEVERAZIONE MIGLIORAMENTO RISCHIO SISMICO**

Quesito

Ho stipulato con una impresa di costruzioni un preliminare di acquisto per una abitazione antisismica, edificata mediante demolizione e ricostruzione di un edificio già esistente. Il contratto definitivo sarà stipulato entro il 31 dicembre 2021. L'asseverazione di miglioramento del rischio sismico non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Tale omissione può pregiudicare l'ottenimento del beneficio fiscale?

S.A.

Risposta

Per riscontrare il quesito posto dal Lettore assume rilievo determinante la data di presentazione della Scia. In particolare, il dm 58/2017 recante le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati, nella sua prima formulazione prescriveva, all'articolo 3, che l'asseverazione fosse allegata alla Scia presentata allo sportello unico competente. Successivamente, il dm 24/2020 del 9 gennaio 2020 ha modificato il predetto articolo 3 stabilendo che il progetto per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione devono essere allegati alla Scia tempestivamente e comunque prima dell'inizio lavori. Come precisato dall'agenzia delle entrate con la risposta ad istanza di interpello n. 127/2021, le previsioni introdotte dal dm 24 gennaio 2020 si applicano con riferimento ai titoli abilitativi richiesti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto modificativo e, pertanto, a decorrere dal 16 gennaio 2020. Ricorrendo una fattispecie siffatta, l'asseverazione sarà giudicata tempestiva se presentata prima dell'inizio dei lavori. Rispetto ai titoli abilitativi presentati precedentemente, assumono rilievo le previsioni previgenti e, pertanto, nel caso in cui l'asseverazione non sia stata presentata unitamente alla Scia il contribuente non potrà beneficiare del Sismabonus acquisiti. In queste ipotesi, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di accedere alla detrazione prevista dall'art. 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir, nel rispetto di tutte le

altre condizioni previste dalla normativa vigente.

risposte a cura di Loconte&Partners

— Riproduzione riservata —



PREVIDENZA

Spending review, beffate le casse dei liberi professionisti

D'Alessio a pag. 38

Una nota del ragioniere generale dello stato sugli effetti della sentenza della Consulta

Spending review, Casse beffate

Il Mef non rimborsa: diritto solo per i commercialisti

DI SIMONA D'ALESSIO

La «spending review» è incostituzionale, ma (soltanto) per la Cassa dottori commercialisti. E non per ciascuno degli Enti previdenziali privati, che pure avevano tagliato le loro spese per versarne i proventi all'Era-rio (pari a complessivi 78 milioni di euro dal 2012 al 2019), perché la sentenza 7/2017 della Consulta che aveva stabilito l'illegittimità del prelievo «non riguarderebbe la totalità» degli Istituti pensionistici dei professionisti. È la «doccia fredda» piovuta dal ministero dell'Economia sulla Cassa forense, che aveva iscritto (nel bilancio consuntivo 2019) tra i crediti nei confronti dello Stato oltre 1 milione e 68.000 euro, la cifra, cioè, che l'Ente degli avvocati mirava ad ot-

tenere, trattandosi di quanto corrisposto negli anni 2012-2013, in virtù della legge sulla revisione della spesa pubblica (135/2012), il cui articolo 8, comma 3 era stato dichiarato «parzialmente illegittimo» dai giudici costituzionali nel 2017; tuttavia, in base alle informazioni arrivate a *ItaliaOggi*, all'approvazione del bilancio il dicastero del Lavoro ha richiamato una nota di via XX settembre, firmata dal Ragioniere generale dello Stato, nella quale si indica come la Corte abbia «pronunciato la declaratoria di incostituzionalità» nella parte dell'articolo 3 «in cui si impone che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate dalla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti ad apposito capitolo del bilancio dello Stato».

Pertanto, va avanti la mis-

siva, considerato il «tenore letterale del dispositivo, non può non sottolinearsi come» la Consulta abbia «espressamente limitato l'incostituzionalità della norma nei soli riguardi» dell'Ente che l'aveva impugnata, quello dei dottori commercialisti, emettendo, pertanto, una sentenza «interpretativa» di accoglimento con formula di illegittimità costituzionale «parziale» della legge contro cui era stato presentato il ricorso che, dunque, si legge, non comprenderebbe l'intero perimetro delle Casse disciplinate dai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996.

Una posizione, quella della Ragioneria generale dello Stato, finita sotto i riflettori dell'Adepp (l'Associazione degli Enti), giacché manda all'aria un principio, quello dell'incostituzionalità della «spending

review» cui era soggetto il comparto (il cui «concorso al miglioramento dei saldi di finanza pubblica non è più strutturale», si rammenta nella lettera del ministero dell'Economia, visto che dal 2020 le norme non s'applicano più agli organismi inclusi nell'elenco Istat, ndr), che si reputava acquisito. E che rimette in discussione pure la sentenza di I grado del tribunale di Roma che ha dato ragione alla Cassa geometri, condannando il dicastero di via XX settembre alla restituzione di 791.252,10 euro, frutto del contenimento delle uscite nel 2012 e 2013: il verdetto (illustrato su *ItaliaOggi* del 26 giugno 2020), secondo quanto si apprende, sarebbe stato impugnato dall'Avvocatura dello Stato. La strada per i rimborsi, su cui gli Enti pensavano d'incamminarsi, appare, perciò, oramai densa di ostacoli.

—© Riproduzione riservata—



